

TRIBUNALE

Sentenza del Tribunale 19 marzo 2010 — Evropaiki Dynamiki/Commissione europea

(Causa T-50/05) ⁽¹⁾

«Appalti pubblici di servizi — Gara d'appalto comunitaria — Prestazione di servizi informatici riguardanti sistemi telematici di controllo dei movimenti dei prodotti soggetti ad accisa — Rigetto dell'offerta di un concorrente — Ricorso di annullamento — Consorzio offerente — Ricevibilità — Principi di parità di trattamento degli offerenti e di trasparenza — Criteri di aggiudicazione — Principi di buona amministrazione e di diligenza — Obbligo di motivazione — Errore manifesto di valutazione»

(2010/C 134/47)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Evropaiki Dynamiki — Proigmena Systemata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE (Atene, Grecia) (rappresentante: avv. N. Korogiannakis)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: inizialmente L. Parpala e K. Kańska, poi L. Parpala e E. Manhaeve e infine L. Parpala, E. Manhaeve e M. Wilderspin, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione della Commissione delle Comunità europee del 18 novembre 2004 di non accogliere l'offerta presentata dal consorzio costituito dalla ricorrente e da un'altra società nell'ambito di un bando di gara riguardante prestazioni di servizi informatici per la definizione di specifiche, lo sviluppo, la manutenzione e il supporto di sistemi telematici per il controllo dei movimenti di prodotti soggetti ad accisa all'interno della Comunità europea nell'ambito dell'accordo di sospensione del regime di accisa e di aggiudicare l'appalto ad un altro offerente

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La Evropaiki Dynamiki — Proigmena Systemata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE è condannata a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea.

⁽¹⁾ GU C 106 del 30.4.2005.

Sentenza del Tribunale 19 marzo 2010 — Gollnisch/Parlamento

(Causa T-42/06) ⁽¹⁾

«Privilegi e immunità — Membro del Parlamento europeo — Decisione di non difendere i privilegi e le immunità — Ricorso di annullamento — Venir meno dell'interesse ad agire — Non luogo a provvedere — Ricorso per risarcimento — Comportamento contestato al Parlamento — Violazione sufficientemente caratterizzata di una regola di diritto che conferisce diritti ai singoli — Nesso di causalità»

(2010/C 134/48)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Bruno Gollnisch (Limonest, Francia) (rappresentanti: avv.ti W. de Saint Just e G. Dubois)

Convenuto: Parlamento europeo (rappresentanti: H. Krück, C. Karamarcos et A. Padowska, puis H. Krück, D. Moore e A. Padowska, agenti)

Oggetto

Da un lato, domanda di annullamento della decisione del Parlamento europeo 13 dicembre 2005 di non difendere le immunità e i privilegi del sig. Bruno Gollnisch, dall'altro domanda di risarcimento del danno subito dal sig. Gollnisch in seguito a tale decisione

Dispositivo

- 1) Non vi è più luogo a provvedere sulla domanda di annullamento.
- 2) La domanda di risarcimento è respinta.
- 3) Il Parlamento europeo sopporterà le proprie spese nonché i due terzi delle spese sostenute dal sig. Bruno Gollnisch, comprese quelle attinenti al procedimento sommario.